

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
<p>L.R. 12/12/2003, n. 26. Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 dicembre 2003, n. 51, I.S.O..</p>	<p>Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.</p>	<p>Art. 1 comma 8: “La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.</p> <p>Art. 19. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti comma 4: “Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE”</p> <p>Art. 20. Piani provinciali di gestione dei rifiuti comma 2: “I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione”.</p> <p>Art. 45. Piano di gestione del bacino idrografico comma 4: “Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE”.</p>
<p>Delib.G.R. 21/01/2005, n. 7/20287. Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 febbraio 2005, n. 6.</p>	<p>Criteria per la redazione, da parte delle Province della relazione annuale di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 avente per oggetto: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», ai sensi dell'art. 55 comma 6 della L.R. n. 26/2003.</p>	<p>Criteria per redigere la relazione annuale delle province sullo stato di attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzativa conferita e sull'attività di controllo svolta .</p> <p>Attuazione dell'art. 55 comma 6 L.R. n. 26/2003.</p> <p>1.3. Requisiti dei nuovi piani provinciali.</p> <p>“I Piani Provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenuti, sono supportati dalla Valutazione Ambientale Provinciale che integra la direttiva 2001/42/CE. A tal fine nel Piano Regionale sono contenute delle linee guida esemplificative di progetti tematici sui rifiuti con applicazione di analisi di valutazione ambientale”.</p> <p>1.3.1.4. Rapporti con VIA, VAS e certificazioni ambientali.</p>
<p>L.R. 11/03/2005, n. 12. Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 marzo 2005, I S.O. al B.U. 14 marzo 2005, n. 11. Il testo coordinato con le modifiche della presente legge è stato pubblicato in B.U. 3 febbraio 2006, 3° S.S. al B.U. 30 gennaio 2006, n. 5</p>	<p>Legge per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 4. Valutazione ambientale dei piani.</p> <p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.</p> <p>2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.</p> <p>3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.</p> <p>4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 29/12/2005, n. 8/1681. Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 gennaio 2006, II S.S. al B.U. 23 gennaio 2006, n. 4.</p>	<p>Modalità per la pianificazione comunale (L.R. n. 12/2005 art. 7).</p>	<p>2.2. La valutazione ambientale nel processo di formazione del documento di piano.</p> <p>L'art. 4 comma 2 della legge per il governo del territorio precisa che il Documento di Piano, in quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale, di cui alla Direttiva 2001/42/CEE, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, tenendo conto anche della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>L'applicazione della Valutazione Ambientale al Documento di Piano costituisce una novità introdotta dall'art. 4 della legge Regionale.</p> <p>La predisposizione del PGT richiede un significativo cambiamento nell'approccio culturale e nell'uso delle tecniche disciplinari di elaborazione dei piani, in quanto il processo di valutazione della sostenibilità deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante, rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte.</p> <p>Il percorso di formazione del Documento di Piano si articola nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fase di avvio del procedimento; - fase di impostazione; - fase di elaborazione;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>- fase di adozione ed approvazione; - fase di attuazione e gestione.</p> <p>Relativamente alla fase di avvio del procedimento si prevede che, prima del conferimento dell'incarico per la redazione degli atti del PGT, lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicizzazione e di sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte.</p> <p>La circostanza che la legge regionale espliciti la possibilità che l'ente Comunale possa avvalersi di ulteriori canali e forme di pubblicizzazione, al di là dell'avviso di avvio del procedimento da pubblicarsi su un quotidiano o periodico a diffusione locale nonché attraverso le canoniche forme di comunicazione alla cittadinanza, testimonia dell'attenzione che deve essere prestata, da subito, agli aspetti di trasparenza delle procedure ed all'aspetto dell'informazione finalizzata all'ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva dei cittadini.</p> <p>Il comune deve inoltre individuare, sin dalle prime fasi di formazione degli atti di PGT, i soggetti e le Autorità con competenza in materia ambientale, ovvero tutte quelle Associazioni ed Istituzioni varie che, a giudizio dell'amministrazione procedente, siano titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione degli atti di PGT, interpellandole attraverso l'espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici apporti collaborativi.</p> <p>È importante evidenziare i precisi nessi esistenti tra comunicazione, informazione e partecipazione quali cardini del percorso di Valutazione Ambientale che accompagna la formazione del Documento di Piano e, insieme, condizioni perché il percorso di valutazione stesso produca effetti significativi: il contributo derivante dalla partecipazione deve, pertanto, divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di piano.</p> <p>Nella fase di impostazione del Documento di Piano il processo di Valutazione Ambientale contribuisce sostanzialmente all'elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, attraverso la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l'integrazione della dimensione ambientale al quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, attraverso le analisi preliminari di sostenibilità agli orientamenti pianificatori che il Documento di Piano va assumendo.</p> <p>La fase di elaborazione del Documento di Piano è quella in cui vengono definite le strategie e gli obiettivi generali di sviluppo, gli obiettivi specifici con le politiche di intervento per le diverse funzioni insediative nonché individuati gli ambiti di trasformazione.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
------------------	----------------	--

LOMBARDIA

		<p>Anche in questa fase si deve sviluppare un legame continuo e sinergico tra scelte di pianificazione e processo di Valutazione Ambientale.</p> <p>In particolare la Valutazione Ambientale deve assicurare che obiettivi, politiche ed azioni vengano declinati mediante l'individuazione ed il confronto tra ragionevoli alternative al fine di determinare la stima degli effetti ambientali di ciascuna di esse e selezionare le scelte da operare.</p> <p>La Valutazione Ambientale deve inoltre garantire anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, politiche di intervento individuate ed azioni da perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati; nonché la coerenza esterna di obiettivi, politiche ed azioni con il quadro programmatico di scala più vasta e quello conoscitivo del territorio comunale.</p> <p>Nella fase di elaborazione del Documento di Piano, come ulteriore risultato dell'approccio integrato tra processo di pianificazione e valutazione ambientale, deve essere progettato il sistema di monitoraggio: elemento fondamentale di valutazione, nel tempo, degli effetti sul territorio derivanti dall'attuazione delle politiche e delle azioni esplicitate dal Documento di Piano.</p> <p>La grande differenziazione esistente tra i Comuni nell'ambito regionale, le peculiarità del territorio, il livello di disponibilità e di elaborazione dei dati esistenti, le dimensioni ed il grado di complessità degli obiettivi di sviluppo prefissati nel Documento di Piano, sono altrettanti fattori che influenzano la creazione del sistema di monitoraggio che, pertanto, può assumere forma e consistenza diversificate, adeguate alle varie circostanze. In ogni caso il connotato importante che comunque deve caratterizzarne la costruzione è la possibilità, attraverso l'individuazione di indicatori chiari e significativi, di poter operare misurazioni e verifiche concrete degli effetti e delle ricadute che produce sul territorio l'attuazione del piano, nonché dell'effettiva capacità delle azioni di piano intraprese di conseguire gli obiettivi desiderati.</p> <p>La definizione del Documento di Piano viene accompagnata dal «Rapporto Ambientale», elaborato in sintonia con quanto previsto nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.</p> <p>Il «Rapporto Ambientale» in particolare deve descrivere gli indicatori ambientali di riferimento ed il sistema di monitoraggio previsto.</p> <p>Contiene inoltre la «Sintesi non tecnica», che, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro e comprensibile, deve permettere a tutti i cittadini di avere un quadro informativo completo e</p>
--	--	---

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>trasparente delle scelte pianificatorie operate e del percorso seguito per arrivare alla definizione del Documento di Piano.</p> <p>Preliminarmente all'avvio della fase di adozione ed approvazione del PGT, deve essere effettuato un momento valutativo del percorso compiuto in cui sia il Documento di Piano che il Rapporto Ambientale sono oggetto di analisi e valutazione da parte degli attori individuati nelle fasi iniziali, al fine di ricercare il più elevato livello di condivisione sugli obiettivi generali e di sostenibilità e sulle scelte contenute nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Lo svolgimento di questa attività consultiva porta alla redazione della «Dichiarazione di Sintesi» documento che, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, agli effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione nell'arco temporale di validità del Documento di Piano ed i contenuti salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, degli Enti competenti e dalle consultazioni effettuate, motivando le scelte compiute anche in relazione al recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle criticità segnalate.</p> <p>Dall'atto di approvazione definitiva del PGT da parte del Consiglio Comunale ha inizio la fase di attuazione e gestione, caratterizzata dall'attività di monitoraggio, che si presenta (con i connessi processi di valutazione e partecipazione) come uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi di pianificazione consolidata.</p> <p>L'attività di monitoraggio ha il duplice compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti delle azioni messe in campo dallo strumento di governo del territorio, consentendo di verificare se sono effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi individuati; - fornire elementi di valutazione circa eventuali effetti ambientali negativi prodotti dalle azioni di PGT e permettere, di conseguenza, di individuare misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. Il sistema di monitoraggio deve essere organizzato al fine di soddisfare le seguenti esigenze in termini di trasparenza e completezza dei dati: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarare gli indicatori selezionati; - precisare la struttura di monitoraggio adottata (fonte dei dati, metodologie prescelte, periodicità di acquisizione dei dati); - rendere facilmente accessibile e consultabile la lettura e l'interpretazione dei dati; - evidenziare gli effetti positivi o negativi sul territorio dell'attuazione di quanto previsto nel PGT. Il Consiglio Regionale provvederà ad approvare gli «Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi» secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 12/2005, per la definizione delle procedure attuative della Direttiva 2001/42/CE.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
<p align="center">Delib.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351. Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 aprile 2007, n. 14.</p>	<p>Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12).</p>	<p>Indice 1.0 Finalità. 2.0 Definizioni. 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi. 4.0 Ambito di applicazione. 5.0 La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali). 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano/programma. 7.0 Raccordo con altre procedure. 8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 27/12/2007, n. VIII/6420. Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. 24 gennaio 2008, n. 2.</p>	<p>Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali per la Valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1).</p>	<p>Delibera: 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 2, 3, 4, parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce della modifica in corso del D.lgs. 152/2006; 2) di stabilire che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell'avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 della l.r. 12/05; 3) di evidenziare che di norma si applica il modello generale (all. 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento; 4) di procedere all'attivazione del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS secondo le modalità operative definite nell'allegato 4 della presente deliberazione. [...] Allegati: - allegato 1. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – modello generale - allegato 1°. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - documento di piano - pgt - allegato 1b. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - documento di piano - pgt piccoli comuni - allegato 1c. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano territoriale di coordinamento provinciale - allegato 1d. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano territoriale di coordinamento del parco - allegato 1e. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>ambientale di piani e programmi (VAS) – piano di indirizzo forestale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - allegato 1f Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano ittico provinciale; - allegato 1g. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; - allegato 1h. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – piano cave provinciale; - allegato 1i. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – programma di sviluppo turistico; - allegato 1l. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – accordo di programma promosso dalla regione; - allegato 1m. Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – programma integrato di intervento – accordo di programma con adesione regionale; - allegato 2. Raccordo tra VAS-VIA-VIC; - allegato 3. Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi e archivio documentale digitale della VAS; - allegato 4. Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS.
<p align="center">Delib. G.R. 18/04/2008 n. VIII/7110. Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 maggio 2008, n. 20.</p>	<p>Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Provvedimento n. 2).</p>	<p>La Giunta regionale Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; - il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi; - il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); - a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		<p>- con Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento di ulteriori adempimenti di disciplina; Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008; Preso atto che l'Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale struttura VAS, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell'Ambiente ha predisposto ulteriori modelli metodologico procedurali e organizzativi riferiti ai seguenti piani: * Piano Faunistico Venatorio * Piano Ittico - Modifica al modello * Piano di Sviluppo Locale - Leader</p> <p>Visti gli allegati di seguito articolati: - Allegato 1f - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO ITTICO PROVINCIALE - modifica del modello già approvato con Delib.G.R. n. 8/6420 del 2007 a seguito di richiesta della competente struttura della Direzione Agricoltura; - Allegato 1n - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO FAUNISTICO VENATORIO; - Allegato 1o - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del - PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER; Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti"; Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi: - 6.5.3.3 "Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) a piani e programmi"; - 6.5.3.2 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti"; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1n, 1o, parti integranti della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce del D.Lgs. 4/2008; 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il nuovo</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con la Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420; 3) di stabilire che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell'allegato A della Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/352 si applica di norma il modello generale (all. 1) della Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420, qualora rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. [...]
<p align="center">Delib.G.R. 11/02/2009, n. 8/8950. Pubblicata nel B.U. Lombardia 23 febbraio 2009, n. 8, suppl. straord. 26 febbraio 2009, n. 2.</p>	Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007).	La Giunta Regionale (...) delibera: 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati in premessa, parte integrante della presente deliberazione; 2. (...). Allegato 1p. Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. 1. Introduzione. 2. Ambito di applicazione. 3. Soggetti interessati. 4. Modalità di consultazione, comunicazione e informazione. 5. Verifica di esclusione dalla VAS. 6. Valutazione ambientale del piano (VAS). Allegato 1q. Piano di riordino irriguo. 1. Introduzione. 2. Ambito di applicazione. 3. Soggetti interessati. 4. Modalità di consultazione, comunicazione e informazione. 5. Verifica di esclusione dalla VAS. 6. Valutazione ambientale del piano (VAS).
<p align="center">D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10971. Pubblicata nel B.U. Lombardia Serie ordinaria n. 5 del 1 febbraio 2010.</p>	Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.	La Giunta Regionale [...] Delibera 1. di approvare, ai sensi della articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e del D.Lgs n. 4/08, i nuovi allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 1m bis, 1n, 1°, 1p, 1q, 1r, 1s 3 e 5 (...9 quale parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di speri mentalità; 2. di confermare, ai sensi della articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e del

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LOMBARDIA		
		D.Lgs n. 4/08, gli allegati 2 e 4 approvati con la citata deliberazione in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420. 3. di evidenziare che di norma si applica il modello generale (allegato 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento. [...]
Fonte normativa sul sito web: www.regione.lombardia.it – Ambiente – Tutela Ambientale – Territorio, edilizia, pianificazione – Territorio e urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica – VAS in Regione Lombardia		